

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Modifica del 13 marzo 2001

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nei titoli dell'articolo 2 e dell'allegato 2 l'espressione «Concimi e prodotti ad essi equiparati» è sostituita con «Concimi».

Gli allegati 2 e 4 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

13 marzo 2001

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

¹ RS 910.181

*Allegato 2**N. 2.1***2.1 Concimi minerali**

Il termine «Scorie di defosforazione (fosfati Thomas)» è sostituito con:

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

*N. 2.2***2.2 Concimi organici o organo-minerali**

Il termine «Composto di rifiuti domestici organici» è sostituito con:

Rifiuti domestici compostati o fermentati*

Rifiuti domestici raccolti separatamente, compostati o derivanti dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Tenore massimo della materia secca in mg/kg: cadmio: 0,7; rame: 70; nichelio: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**.

Il termine «Miscela composta di materiale vegetale» è sostituito con:

Miscele di materiale vegetale compostate o fermentate*

Miscele di materiale vegetale compostate o derivanti dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas.

* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.

** Limite di determinazione.

Allegato 4
(art. 4)

Elenco di Paesi

Argentina

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei prodotti di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono provenire dall'Argentina.
3. *Enti di certificazione:*
 - «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert);
 - «Organización Internacional Agropecuaria» (OIA);
 - Letis SA.
4. *Data limite di ammissione:* 30 giugno 2003.

Israele

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti vegetali conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997;
 - b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all'alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle derivate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire da Israele.

3. *Ente di certificazione*: «Ministry of Agriculture and Rural Development», Plant Protection and Inspection Services (PPI).
4. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2003.

Ungheria

1. *Prodotti*:
 - a. prodotti vegetali conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997;
 - b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all'alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997.
2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle derivate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dall'Ungheria o essere stati importati in Ungheria:
 - a. dalla Svizzera; oppure
 - b. da uno dei Paesi riconosciuti secondo il presente allegato.
3. *Enti di certificazione*:
 - Biokontroll Hungária Kozhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT;
 - Skal (ufficio in Ungheria).
4. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2003.